



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 09-06-2020

Ufficio: VIGILI URBANI

**Oggetto: ORDINANZA PULIZIA AREE INCOLTE O IN STATO DI ABBANDONO
O IN PRECARIO STATO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE
INCENDI - ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì nove del mese di giugno, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

PREMESSO CHE:

Le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreni, interni ed esterni al perimetro urbano, con presenza di rovi, erbacce, infestanti, ed arbusti, favoriscono il proliferare di animali pericolosi per la salute pubblica (topi, rettili) oltre che insetti nocivi e fastidiosi (zanzare, mosche,...) causando problemi di igiene e condizioni di degrado ambientale;

Il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Considerata, la necessità che venga attuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolte a e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili, agli amministratori di stabili con annesse aree verdi ricadenti nel territorio comunale, una razionale pulizia e manutenzione di dette aree;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

VISTI:

La L. n. 225 del 24/02/1992;

Il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931;

Il D.Lgs n. 285/1992 e smi Nuovo Codice della Strada;

La Legge n. 353 del 21/11/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi"

Il D.Lvo n. 267/2000 e smi ;

Il Titolo III del D. Lgs. del 08-03-2006 n 139 in materia di Prevenzione incendi;

Il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale» s.m.i.;

La Legge Regionale del 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, così come modificata dalla L.R. 18/03/2014 n. 3;

D.G.R. n. 1462 del 06/08/2002 “Legge 21 novembre 200 n. 353. Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e D.G.R. n. 1163 del 05/08/2008;

La nota del Presidente del Consiglio dei Ministri DPC del 11/06/2015 avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione 2015. Raccomandazioni per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;

gli artt. 449, 650, del Codice Penale;

l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ai proprietari di ville ed agli amministratori di stabili con annesse aree verdi, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante rimozione di ogni elemento condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- c) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **ENTRO E NON OLTRE IL 05 LUGLIO 2020**.

Garantendo per tutto il periodo estivo, e fino al **15/09/2020** (salvo proroghe), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo onde prevenire i pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica ed il pericolo di incendi.

Tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in particolar modo nel periodo estivo, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato o quello previsto dalla formale diffida notificata ai soggetti inadempienti, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Decorsi inutilmente i termini sopra prescritti, l'accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a 7 giorni a seconda della gravità della situazione) e con l'obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena delle sanzioni ivi previste.

Durante il periodo compreso tra il **21 Giugno ed il 21 Settembre 2020** (salvo proroghe) è fatto **DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI** in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra

indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, sopra evidenziati e dichiarati dalla Regione Marche, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, o derivato da verde pubblico e privato, è sempre vietata.

Fuori dai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Marche, *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”* ex art. 182,c.6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Pertanto, tale combustione controllata dovrà avvenire con le seguenti modalità:

1. la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, dall'alba fino alle ore 10:00 e nel periodo considerato non a rischio incendio boschivo come stabilito dalla Regione Marche;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
4. fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia, nonché delle distanze in essa previste, la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a metri 100 da edifici, strade, piantagioni e siepi, a metri 200 da zone boscate, e non deve comunque arrecare disturbo e/o disagio conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
5. il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche, gli spazi pubblici e gli edifici di terzi;
6. il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
7. l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento; qualora nel corso della combustione sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
8. le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del termine orario stabilito al punto 1.;
9. durante tutte le fasi della combustione dei residui vegetali dovranno essere adottate sul posto idonee misure e/o attrezzature per il tempestivo spegnimento in caso di emergenza;
10. è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

11. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

12. sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali. Resta fermo il divieto di combustione all'interno del centro abitato.

Si precisa, inoltre, che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree verdi, siano essi organici (erbe, sfalci di potature ecc.) o ingombranti (materiale ferroso) dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal Piano Comunale per la Raccolta Differenziata e previo accordo con il servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni prescritte nella presente ordinanza, fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili, comporterà, a carico dei trasgressori e/o responsabili, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per la mancata pulizia delle aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, sarà elevata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €. 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dalla legge 689/1981 e s.m.i. (Pagamento in misura ridotta di **€ 50,00**);
- Per il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" (Sanzione amministrativa da € 169,00 a € 679,00 - Pagamento in misura ridotta **€ 169,00** ed obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a sue spese);
- Per la mancata pulizia delle aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata la sanzione prevista dagli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006
- Nel caso di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 01 Luglio 2015 al 15 Settembre 2015, sarà elevata la sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.
- In caso di inosservanza, oltre all'applicazione delle sanzioni ivi previste e/o quelle eventualmente riscontrabili, sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco
Corpo Forestale dello Stato

tel. 115
tel. 1515

Polizia Municipale di Petriolo
Arma Carabinieri
Questura/Polizia Stradale

tel. 0733 550601
tel. 112
tel. 113

DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso Al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lg.s 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza

IL SINDACO

Ing. Domenico Luciani

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI